

Personale docente/educativo

In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d'istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della convocazione.

Personale educativo

Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell'assenza.

Vincoli e limiti per il personale docente

La legge di stabilità 2015 ([190/14](#) art. 1 comma 333) ha stabilito che non si possa procedere alle supplenze per il primo giorno di assenza del personale docente. La stessa legge e la successiva [nota 2116/15](#) condizionano tale limitazione alla possibilità di garantire il pieno rispetto dell'offerta formativa ("*Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa*"). Pertanto se non ci sono le condizioni per garantire l'offerta formativa è comunque possibile conferire supplenze anche per il primo giorno.

Sostituzione e utilizzo per le supplenze delle ore di "potenziamento"

La [legge 107/15](#) ha introdotto l'organico di potenziamento che, assieme a quello di diritto di posto comune e quello di sostegno, costituisce l'organico dell'autonomia. Non esistono docenti di potenziamento, ma docenti della scuola che possono essere assegnati a ore curricolari o a ore di potenziamento o ad entrambe ([nota 2852/16](#)).

Sostituzione docenti assegnati ad attività di potenziamento: la nota sull'organico 2016/2017 ([11729/16](#)) e l'annuale circolare sulle supplenze ([24306/16](#)) hanno precisato che qualora le ore di potenziamento assegnate all'istituzione scolastica siano utilizzate per:

- lo sdoppiamento di classi,
- lo sdoppiamento di singoli insegnamenti,
- attività di carattere curricolare previste nel Piano dell'offerta formativa
- altre attività previste nel PTOF e non derogabili,

è possibile procedere alla sostituzione, ma solo per assenze superiori ai 10 giorni e per il numero di ore settimanali utilizzate per le finalità sopra elencate. Ulteriori indicazioni sono disponibili a [questo link](#).

Utilizzo per le supplenze dei docenti assegnati ad attività di potenziamento:

la legge 107/15 (art. 1 comma 85) prevede che i docenti che abbiano ore destinate al potenziamento possano essere utilizzati per la sostituzione di colleghi assenti fino 10 giorni. Il docente deve essere in possesso almeno del titolo di studio di accesso per l'insegnamento del titolare da sostituire e, ove impiegato in altri ordini e gradi di scuola, conserva il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza. Tale utilizzo è possibile solo qualora tali docenti non siano già impegnati nelle attività programmate di potenziamento (art. 1 comma 7 della legge 107/15).

Norme specifiche per la scuola primaria

Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale **interno al plesso** per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per *“attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.”* (CCNL 2006-2009 art. 28 c. 5).

Malgrado la compresenza sia stata sbrigativamente dichiarata superata, il Collegio docenti ha comunque competenza a programmare l’utilizzo delle ore non direttamente impiegate nella copertura dell’orario delle lezioni.

Pertanto, anche per le assenze fino a 5 giorni, si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l’intero orario di servizio.

In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (art. 6 c. 2-h/i del CCNL 2006-2009) sull’organizzazione del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d’istituto.

Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.

Cosa non si può fare

La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la **scissione delle compresenze** previste da norme di legge o dagli ordinamenti o dal PTOF (insegnante di sostegno, tempo pieno/prolungato, laboratori con ITP nelle superiori, ecc.) **non è consentita**, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio (come già indicato anche da [pronunciamenti](#) della magistratura). Lo stesso principio vale per lo **sdoppiamento delle classi** che è una prassi irregolare in quanto **lede il diritto allo studio** sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono” oltre a determinare problemi di sicurezza e di agibilità delle aule.

In conclusione il dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente.

Personale ATA

Vincoli e limiti per il personale ATA

La legge di stabilità 2015 ([190/14](#) art. 1 comma 332) ha stabilito che non si possa procedere alle sostituzioni con supplenti di personale assente per i seguenti profili:

- assistenti tecnici: non è mai possibile la sostituzione.
- assistenti amministrativi: la sostituzione è possibile solo nelle scuole che abbiano un organico con meno di 3 assistenti amministrativi.
- collaboratori scolastici: la sostituzione non può avvenire per i primi 7 giorni di assenza.

È stata introdotta una deroga, dopo numerose sollecitazioni, solo per il profilo di collaboratore scolastico con la [nota 2116/15](#): la sostituzione dei collaboratori scolastici è possibile anche prima dei 7 giorni qualora il dirigente valuti che ci siano problemi per l'incolumità e la sicurezza degli alunni o per l'assistenza agli alunni diversamente abili o per altre esigenze improrogabili di carattere organizzativo che potrebbero "compromettere il diritto allo studio costituzionalmente garantito". A questa si è aggiunta la [nota 10073/16](#) che ha chiarito che è possibile conferire le supplenze per tutti i profili nei soli casi di vacanza di posto per decesso, dimissioni dal servizio e pensionamento in corso d'anno, non essendoci la possibilità di rientro da parte del titolare.

La legge 190/14 prevede che per la sostituzione del personale ATA per il quale non è possibile nominare i supplenti, si provveda con **ore eccedenti** del personale in servizio. È opportuno che la **contrattazione di scuola** definisca limiti e condizioni per tali attività, tenendo anche conto che le risorse disponibili nel fondo d'istituto vanno riparametrate per le attività aggiuntive e/o per l'intensificazione e per tutte le altre esigenze relative all'organizzazione del lavoro ATA. Vanno prese in considerazione anche le prestazioni aggiuntive del personale ATA derivanti dall'applicazione della legge 107/15: apertura pomeridiana per attività extrascolastiche, attività di supporto al Piano Nazionale Scuola Digitale, potenziamento dell'offerta formativa e sviluppo della didattica laboratoriale.

Eventuali proroghe delle supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche

Il regolamento delle supplenze ATA ([DM 430/00](#)) introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (art. 6 c. 4). Considerati i carichi di lavoro e le riduzioni di organico è opportuno che i dirigenti scolastici, anche in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.

DSGA

Per la sostituzione temporanea del Direttore dei servizi generali e amministrativi non è prevista la stipula di contratti a tempo determinato (art. 56 CCNL), ma la sostituzione avviene con personale interno (assistente amministrativo) che a sua volta è sostituito secondo le regole illustrate prima.